

**Concessione occupazione suolo pubblico per attività di disegnatore/opere d'ingegno**

**Annuale:** presentare la domanda entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'occupazione.

**Temporanea:** presentare la domanda solo nel periodo compreso tra i 60 giorni e i 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

luogo	numero postazioni	solo opere pittoriche a matita o pennello		tutte le opere	
		annuali	temporanee	annuali	temporanee
Piazza San Domenico (spazio adiacente all'albero)	4	2		1	1
Viale dei Mille	2			1	1
Piazza San Giovanni	1	1			
Piazza Jacopo della Quercia	2	1	1		
Logge del Papa	1		1		
totale	10	4	2	2	2

\_I\_ sottoscritt\_ (cognome)\_\_\_\_\_ (nome)\_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 DPR n. 445/2000)

**DICHIARA di essere**

nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ codice fiscale n \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (indirizzo) \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza nel territorio nazionale permesso di soggiorno:  
numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_\_\_ motivazione \_\_\_\_\_

di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11 e 92 TULPS e art. 67 D.Lgs n.159/2011-antimafia)

di non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario a tempo pieno

di svolgere in strada la produzione, l'esposizione e la vendita delle proprie opere d'ingegno di carattere creativo e lavoro manuale e come tali pezzi unici consistenti in

\_\_\_\_\_

## CHIEDE

### la concessione per l'occupazione ANNUALE di suolo pubblico

Per **opere pittoriche a matita o pennello** scegliere le postazioni

- Piazza San Domenico, Piazza San Giovanni, Piazza Jacopo della Quercia
- Piazza San Domenico, Viale dei Mille

Per **tutte le altre opere** le postazioni sono: Piazza San Domenico, Viale dei Mille.

In piazza San Domenico e viale dei Mille l'occupazione di suolo pubblico è vietata nei giorni delle partite di calcio-stadio comunale Artemio Franchi.

Le concessioni annuali sono rilasciate per il periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno agli operatori presenti nell'elenco annuale.

Le postazioni sono assegnate secondo i turni stabiliti dal Servizio Tecnico Amministrativo.

Gli operatori scelgono il turno secondo il posto in graduatoria nell'elenco annuale.

Le singole postazioni devono essere usate con rotazione su turni di 10 giorni (1-10, 11-20, 21-28-30-31).

Ogni postazione può occupare al massimo 2,00 mq. Sono ammessi solo 1-2 sedie o sgabelli, 1 cavalletto o tavolo di lavoro, 1 raccoglitore/espositore delle opere. È vietato l'uso di ombrelloni.

L'attività può essere svolta dalle ore 8.00 alle 24.00 tutti i giorni feriali e festivi; sono esclusi i giorni del Palio (27 giugno-3 luglio e 11-17 agosto).

### la concessione per l'occupazione TEMPORANEA di suolo pubblico

postazione	mese	giorni		
<input type="checkbox"/> Piazza San Domenico <sup>①</sup>	_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31
<input type="checkbox"/> Viale dei Mille <sup>①</sup>	_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31
<input type="checkbox"/> Piazza Jacopo della Quercia <b>solo opere pittoriche a matita o pennello</b>	_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31
<input type="checkbox"/> Logge del Papa <b>solo opere pittoriche a matita o pennello</b>	_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31

<sup>①</sup> occupazione di suolo pubblico vietata nei giorni delle partite di calcio-stadio comunale Artemio Franchi

Le concessioni temporanee sono rilasciate per un periodo massimo di 10 giorni continuativi nello stesso mese (giorni 1-10, 11-20, 21-28-30-31) e per un massimo di 6 volte nello stesso anno allo stesso richiedente.

Ogni postazione può occupare al massimo 2,00 mq. Sono ammessi solo 1-2 sedie o sgabelli, 1 cavalletto o tavolo di lavoro, 1 raccoglitore/espositore delle opere. È vietato l'uso di ombrelloni.

L'attività può essere svolta dalle ore 8.00 alle 24.00 tutti i giorni feriali e festivi; sono esclusi i giorni del Palio (27 giugno-3 luglio e 11-17 agosto).

## DICHIARA

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.1.2018 (\*)

che l'attività che andrà a svolgere e/o le iniziative che andrà ad organizzare, sono conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. L. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ), oltre che con le condizioni previste dal Regolamento COSAP (\*\*).

**Allega fotocopia documento di identità  
foto di opere già realizzate**

**Gli stranieri e gli apolidi devono allegare anche copia del permesso di soggiorno.**

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

---

(\*) **NORMATIVA** di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018

- **artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica**, i quali prevedono rispettivamente che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ...”* e che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*;
- **XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana**, la quale al primo comma dispone che *“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...”*;
- **Legge n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA)**, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale, stabilisce in particolare all'art. 1 che: *“si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”*;
- **artt. 4 e 5 della medesima legge SCELBA** che testualmente recitano: art. 4 *“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni”* (omissis); art. 5: *“Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire”* (omissis);
- **Legge 13/10/1975, n. 654** *“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale...”*, il cui articolo 3, comma 3, in particolare, stabilisce che *“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...”*;
- **art. 1 “Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” del D.L. n. 122/1993, convertito in Legge n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO)**, contenente *“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”*, il quale dispone, tra l'altro, che *“... È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”*; l'art. 2 *“Disposizioni di prevenzione”* dispone al comma 1 *“Chiunque, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila”* ed al comma 2 *“È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”*;
- **art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 (c.d. “CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ)** il quale contiene *“le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”*.

(\*\*) Sostituito dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (delibere C.C. n.64 del 24.4.2021 e n.84 del 28.5.2021).

## ATTENZIONE

**Polizia Municipale Servizio Tecnico Amministrativo** via Federigo Tozzi 3 (piano terra)  
orario: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10-12, martedì 10-12 e 15-17  
tel 0577292549-292531 email [autorizzazionista@comune.siena.it](mailto:autorizzazionista@comune.siena.it)

### Presentare la domanda e stampare la concessione

Inviare

1. modulo compilato
  2. fotocopia documento di identità
  3. fotografie di opere già realizzate
- gli stranieri e gli apolidi devono allegare anche copia del permesso di soggiorno

per posta elettronica a [autorizzazionista@comune.siena.it](mailto:autorizzazionista@comune.siena.it)  
o per posta elettronica certificata a [comune.siena@postacert.toscana.it](mailto:comune.siena@postacert.toscana.it)

e pagare la marca da bollo da 16 € per la domanda con servizio online  
<https://www.comune.siena.it/servizi-online> Tutti → [Pagamenti](#) → Pagamenti spontanei  
Tipo tributi/incassi: Imposta bollo Servizio Traffico

attendere risposta email con indicazioni per il pagamento della marca da bollo da 16 € per la concessione e successiva email con allegata concessione da stampare.

### Pagare il canone

bonifico bancario a Comune Siena

iban IT 47 O 01030 14217 000063270017

causale: canone temporanea servizio Tecnico Amministrativo

### Disciplinare per l'esercizio delle attività degli operatori del proprio ingegno

#### Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Per consultare e scaricare il disciplinare e il regolamento collegarsi al sito [www.comune.siena.it](http://www.comune.siena.it)  
e seguire il percorso Aree tematiche > Polizia Municipale > Occupazioni temporanee suolo pubblico  
> Artisti di strada: disegnatore/opere d'ingegno, madonnaro

### Informativa dati personali (privacy)

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena.

L'informativa completa è consultabile nella pagina Privacy Policy [www.comune.siena.it/node/513](http://www.comune.siena.it/node/513)